

Rassegne giuridiche

Gennaio – aprile 2019

Normativa internazionale.....	3
ONU.....	3
Diritti e libertà.....	3
Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2018 e resa pubblica il 21 gennaio 2019, A/RES/73/179, <i>The right to privacy in the digital age</i>	3
Misure generali di attuazione	3
Comitato sui diritti del fanciullo, Osservazioni conclusive del 28 febbraio 2019, CRC/C/ITA/CO/5-6, <i>Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Italy</i>	3
Violenza	4
Comitato sulle sparizioni forzate, Osservazioni conclusive del 18 aprile 2019, CED/C/ITA/CO/1, <i>Concluding observations on the report submitted by Italy under article 29 of the Convention</i>	4
Consiglio d'Europa.....	4
Salute.....	4
Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 23 gennaio 2019, Res 2258 (2019), <i>For a disability-inclusive workforce</i>	4
Misure di protezione	5
Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 24 aprile 2019, Rec CM/Rec(2019)4, <i>Recommendation of the Committee of Ministers to member States on supporting young refugees in transition to adulthood</i>	5
Unione europea	6
Diritti e libertà.....	6
Parlamento europeo, Risoluzione del 16 gennaio 2019, P8_TA-PROV(2019)0032, <i>Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017</i>	6
Normativa Nazionale.....	7
Misure di protezione	7
Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo del 7 marzo 2019, n. 21/CU, <i>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 26 novembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali per l'implementazione delle "Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità"</i>	7
Povertà	7
Decreto Legge del 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, <i>Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni</i>	7
Istruzione	8
Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 17 aprile 2019, n. 31/CU, <i>Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 562 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Riparto del contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2019 a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali"</i>	8
Giurisprudenza.....	8
Affidamento illecito di minore a terzi	8
Cassazione penale, sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 2173	8
Adozione – Dichiarazione dello stato di adottabilità	8
Cassazione civile, sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1883	8
Cassazione civile, sez. I, 8 febbraio 2019, n. 3873	9

Ascolto del minore	9
Cassazione civile, sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1887	9
Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2019, n. 10776	9
Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2019, n. 10784	9
Sostegno alla genitorialità – Misure di collocamento dei minori	9
Corte europea, decisione del 12 febbraio 2019, ric. n. 63289/17, Minervino e Trausi contro Italia	9
Separazione dei genitori – Affidamento dei minori	10
Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2019, n. 6535	10
Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2019, n. 9764	10
Giudizio sulla responsabilità genitoriale – rappresentanza del minore	10
Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 2019, n. 7196	10
Diritto di circolazione – Nozione di “discendente diretto” – Minore in kafala	11
Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 26 marzo 2019, causa C-129/18	11
Esito negativo della messa alla prova – Computo della pena per l'imputato minorenni	11
Corte costituzionale, sentenza 29 marzo 2019, n. 68	11
Sottrazione internazionale di minore	11
Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2019, n. 9767	11
Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2019, n. 10784	12
Minore straniero non accompagnato	11
Cassazione civile, sez. VI, 3 aprile 2019, n. 9199	11
Istruzione – alunni disabili	12
Corte Costituzionale, sentenza 11 aprile 2019, n. 83.....	12

Normativa internazionale

ONU

Diritti e libertà

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2018 e resa pubblica il 21 gennaio 2019, A/RES/73/179, [The right to privacy in the digital age](#)

La presente Risoluzione interviene su una tematica piuttosto complessa e delicata, il diritto alla privacy nell'epoca del digitale. L'Assemblea generale riconosce l'importanza di un'informazione aperta, sicura, stabile, accessibile e pacifica e di un ambiente digitale adatto nel quale il diritto alla privacy venga tutelato e garantito. Viene riaffermato con forza il contenuto di questo diritto, secondo cui nessuno deve essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali relativamente alla sua sfera privata, alla famiglia, alla casa e alla corrispondenza. Agli Stati è rivolto un incoraggiamento affinché promuovano un ambiente di tecnologia dell'informazione e della comunicazione aperto, sicuro, stabile, accessibile e pacifico nonché basato sul rispetto del diritto internazionale. Il diritto alla privacy deve essere rispettato e protetto anche relativamente alle comunicazioni digitali e, in tal senso, si invitano gli Stati ad adottare misure per porre fine alle relative violazioni e creare le condizioni per prevenirle, anche garantendo che la pertinente legislazione nazionale rispetti gli obblighi previsti dal diritto internazionale in materia di diritti umani. Risulta necessario lo sviluppo ulteriore, o il mantenimento se già presenti, delle misure preventive e dei rimedi riguardanti le violazioni e gli abusi relativi al diritto alla privacy nell'era digitale, che possono riguardare tutti gli individui, con un'attenzione particolare agli effetti che essi potrebbero avere sulle donne, nonché sulle categorie più vulnerabili, quali minori ed emarginati. Investire nella promozione e nel rispetto del diritto alla privacy è fondamentale anche per la prevenzione della violenza, compresa la violenza di genere, gli abusi e le molestie sessuali, il cyberbullismo e il cyberstalking, in particolare contro donne e bambini, che possono trovare spazio e ampia diffusione negli spazi digitali.

Misure generali di attuazione

Comitato sui diritti del fanciullo, Osservazioni conclusive del 28 febbraio 2019, CRC/C/ITA/CO/5-6, [Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Italy](#)

Nelle Osservazioni conclusive riferite al quinto e al sesto rapporto combinati presentati dall'Italia, il Comitato esprime, innanzitutto, il suo compiacimento per i progressi compiuti dallo Stato membro in vari settori, tra cui spiccano: la ratifica, nel 2016, del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo riguardante le procedure di comunicazione; la Convenzione internazionale per la Protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, nel 2015; il Protocollo opzionale alla Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nel 2015; il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nel 2013; la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote), nel 2013. Vengono apprezzate, inoltre, le varie misure adottate in attuazione della Convenzione, in particolare la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 sulla protezione dei bambini nella prevenzione e nel contrasto al cyberbullismo; la Legge n. 47 del 7 aprile 2017 riguardante le misure di protezione per i minori stranieri non accompagnati; il Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 recante norme per la promozione dell'inclusione di studenti con disabilità; il quarto Piano nazionale di azione e interventi per la protezione dei diritti e lo sviluppo di bambini e adolescenti, adottato nel 2016. Vi sono

alcuni settori in relazione ai quali il Comitato desidera richiamare l'attenzione dello Stato membro e raccomanda che vengano adottate misure urgenti: assegnazione delle risorse, non discriminazione, istruzione, minori richiedenti asilo e rifugiati, minori migranti. È fondamentale che l'Italia si adoperi per garantire ai minori la piena realizzazione dei loro diritti, in conformità con la Convenzione, nonché con i suoi Protocolli opzionali relativi rispettivamente a: il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e alla vendita; la prostituzione e la pornografia minorile, durante tutto il processo di attuazione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il Comitato, inoltre, invita lo Stato membro a garantire che i minori partecipino in maniera significativa alla progettazione e all'attuazione di politiche e programmi che li riguardano, aventi come fine il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.

Violenza

Comitato sulle sparizioni forzate, Osservazioni conclusive del 18 aprile 2019, CED/C/ITA/CO/1, [Concluding observations on the report submitted by Italy under article 29 of the Convention](#)

Con queste Osservazioni conclusive, il Comitato accoglie con favore la relazione presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della Convenzione e le informazioni contenute nella relazione. Innanzitutto raccomanda che lo Stato membro garantisca la partecipazione delle organizzazioni della società civile all'intero ciclo di relazioni, dalla preparazione delle sue relazioni fino all'attuazione delle Osservazioni conclusive, e che riconosca quanto prima la competenza del Comitato a ricevere e considerare comunicazioni individuali e interstatali ai sensi degli articoli 31 e 32 della Convenzione, al fine di rafforzare il quadro per la protezione dalle sparizioni forzate fornite nella Convenzione. Si ritiene necessario, inoltre, che l'Italia adotti, nel minor tempo possibile, una legge che dia vita a un'istituzione nazionale per i diritti umani, nel pieno rispetto dei principi relativi allo status delle istituzioni nazionali riguardanti la promozione e la protezione dei diritti umani (i cosiddetti Principi di Parigi). In particolare, per quanto concerne le misure destinate a fornire protezione e assistenza ai bambini da quelle che sono le sparizioni forzate, il Comitato raccomanda allo Stato membro di rivedere la propria legislazione nazionale per recepire, nella maniera più efficace, l'intera portata della definizione di vittima e assicurare l'attuazione del diritto al risarcimento e del diritto alla verità in linea con l'articolo 24 della Convenzione. In relazione, soprattutto, ai minori stranieri non accompagnati, il Comitato accoglie con favore l'adozione della Legge n. 47/2017 sulle misure di protezione ad essi dedicate, comprese le salvaguardie speciali, come il non respingimento, il divieto di rimpatrio forzato e la protezione specifica contro la tratta, ma esprime, tuttavia, preoccupazione per il fatto che i minori non accompagnati possano essere a rischio di scomparsa dai centri di accoglienza dei migranti. Le raccomandazioni rivolte allo Stato riguardano la necessità di adottare delle misure per: garantire che i minori non accompagnati siano rinviati alle autorità che si occupano della loro protezione, appena possibile, dopo il loro arrivo in un centro per immigrati; garantire l'effettiva applicazione delle nuove procedure, armonizzate e multidisciplinari, di valutazione dell'età in tutti i centri di detenzione per l'immigrazione e garantire che chiunque asserisca di essere un minore sia trattato come tale, a meno che non venga intrapresa una ulteriore valutazione dell'età, completa e a misura di bambino; migliorare il sistema di raccolta dei dati relativi ai minori non accompagnati o separati dai genitori e assicurare che siano presentate delle statistiche su di essi e su quelli che scompaiono dai centri di accoglienza; prevenire la scomparsa dei minori dai centri di accoglienza e trovare il luogo in cui si trovano coloro che risultino essere già dispersi.

Consiglio d'Europa

Salute

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 23 gennaio 2019, Res 2258 (2019), [For a disability-inclusive workforce](#)

Con questa Risoluzione l'Assemblea richiama l'attenzione sull'importanza di una società che investa e garantisca nella partecipazione delle persone con disabilità alla forza lavoro. Ciò rappresenta senza dubbio una condizione necessaria per la loro piena inclusione. L'Assemblea ritiene che si possano conseguire progressi tangibili in merito alla partecipazione delle persone con disabilità alla forza lavoro se

vi è una reale volontà politica che vada in questa direzione e che venga poi tradotta in azioni concrete, con un imprescindibile stanziamento di risorse finanziarie sufficienti a tal fine. L'Assemblea invita dunque gli Stati membri del Consiglio d'Europa a impegnarsi, innanzitutto, per rendere prioritaria l'inclusione delle persone con disabilità, anche attraverso l'adozione di Piani d'azione nazionali riguardanti la disabilità e destinando alla loro attuazione finanziamenti che risultino essere sufficienti. Più nello specifico, per ciò che riguarda i minori, si afferma l'importanza di fornire un'educazione inclusiva e di garantire l'accesso dei bambini con disabilità alle scuole ordinarie, fornendo, nei casi per i quali sia necessario, una assistenza specifica e dedicata.

Misure di protezione

Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 24 aprile 2019, Rec CM/Rec(2019)4, [Recommendation of the Committee of Ministers to member States on supporting young refugees in transition to adulthood](#).

Il Comitato interviene con questa Raccomandazione riguardo il supporto ai giovani rifugiati nel periodo di transizione verso l'età adulta. La profonda preoccupazione riguarda, innanzitutto, la loro vulnerabilità, a causa delle esperienze che possono aver comportato violenza, sfruttamento e traumi, nonché il continuo rischio al quale sono esposti relativamente alla possibile violazione dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali. Il rischio maggiore è, in particolare, per quelli che non sono accompagnati o che sono stati separati dalle loro famiglie. Il Comitato rivolge, inoltre, una specifica attenzione alla situazione di maggiore vulnerabilità delle giovani donne rifugiate, le quali sono a più alto rischio di violazioni dei diritti umani. Esse rischiano fortemente l'esposizione a varie forme di violenza, come stupro, violenza sessuale, molestie sessuali, violenza domestica, matrimonio forzato, mutilazione genitale femminile e tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale. Per quanto riguarda la fase di passaggio all'età adulta, il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che i giovani rifugiati, al raggiungimento della maggiore età, non essendo più sotto la protezione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, non abbiano più accesso agli stessi diritti e alle stesse opportunità che avevano da minorenni. Molti di loro, come adulti, rischiano di subire un brusco cambiamento nell'accesso ai servizi e al sostegno in molti settori – assistenza sociale, istruzione, assistenza sanitaria e psicosociale, attività ricreative, alloggi e alloggi speciali, informazioni sulle procedure amministrative pertinenti e altri servizi essenziali. Il Comitato, in relazione a queste preoccupazioni, raccomanda agli Stati membri quanto segue: di intervenire concretamente per garantire che i giovani rifugiati ricevano un sostegno temporaneo supplementare dopo i diciotto anni, per consentirgli di accedere ai loro diritti, anche riconoscendo e rafforzando il ruolo del lavoro giovanile, e del settore giovanile più in generale, nel promuovere un migliore accesso a questi diritti, così da costruire coesione sociale e inclusione; di prendere in debita considerazione le esigenze e le situazioni specifiche delle giovani donne e dei giovani uomini nell'attuazione di tali orientamenti; di prendere in considerazione quanto finora detto, ove opportuno, nel momento in cui andrà rivista la legislazione, le politiche e le pratiche nazionali, per portare avanti le necessarie riforme per attuare questa raccomandazione; diffondere ampiamente tali orientamenti in tutto il settore della gioventù e tra le autorità nazionali competenti, i professionisti e le parti interessate, in particolare, coloro che lavorano per e con bambini e giovani; di utilizzare i meccanismi esistenti o, se del caso, istituirne di nuovi, a livello sia nazionale che europeo, per promuovere, esaminare e condividere i progressi nell'attuazione degli orientamenti qui espressi, coinvolgendo le organizzazioni che lavorano con i rifugiati e i giovani in questi processi.

Unione europea

Diritti e libertà

Parlamento europeo, Risoluzione del 16 gennaio 2019, P8_TA-PROV(2019)0032, [Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017](#)

Con questa Risoluzione il Parlamento europeo riporta l'attenzione sul rispetto dei diritti fondamentali all'interno degli Stati membri dell'Unione europea. Tra i vari temi trattati, si evidenziano quelli riguardanti le migrazioni e il razzismo, la xenofobia, la discriminazione, la retorica dell'odio e le altre forme d'intolleranza. Per ciò che concerne le condizioni dei migranti, in relazione nello specifico ai minori, il Parlamento invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per impedire la scomparsa dei minori non accompagnati e ricorda che rappresentano quasi un terzo dei richiedenti asilo. Essi si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità e, per questo, gli Stati membri devono intensificare i loro sforzi per impedirne la scomparsa. Alle autorità statali è rivolto l'invito a considerare se i loro obiettivi legittimi, in relazione alla tematica dell'immigrazione, possano essere conseguiti con misure meno coercitive rispetto alla detenzione e, qualora la detenzione sia scelta in casi riguardanti i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti, che sia giustificata pienamente sulla base di fatti e ragionamenti giuridici. In particolare, richiamando quanto sostenuto dall'UNICEF, sottolinea, in merito alla detenzione, che essa non può in alcun modo rispettare l'interesse superiore del minore e che è necessario sviluppare alternative alla detenzione, indipendentemente dal fatto che questi bambini siano accompagnati o meno dalla loro famiglia. Il Parlamento chiede, in tal senso, l'elaborazione e la messa in atto di procedure specifiche per garantire la protezione di tutti i minori, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e sottolinea che la separazione dai familiari, anche in caso di trattenimento, espone le donne e i minori a rischi maggiori. Si ricorda, inoltre, la preminenza del principio dell'interesse superiore del minore in tutti gli aspetti che lo riguardano, nonché, dell'attuazione pratica del diritto all'ascolto in tutte le procedure che lo vedono coinvolto. Ai minori giunti sui territori degli Stati membri, devono essere garantiti l'accesso all'istruzione e una assistenza più generale, tramite un sostegno linguistico, sociale e psicologico basato sulla valutazione individuale delle loro esigenze. Particolare attenzione deve essere prestata alle ragazze, data la loro maggiore vulnerabilità, che le espone ad ulteriori forme di sfruttamento e violenza. Per quanto riguarda le problematiche legate al razzismo, alla xenofobia, alla discriminazione, alla retorica dell'odio e alle altre forme d'intolleranza, il Parlamento invita gli Stati membri a elaborare un piano nazionale per combattere ogni forma di violenza contro i minori e ribadisce il suo invito alla Commissione affinché rinnovi il proprio impegno a definire una nuova agenda dell'UE per i diritti dei minori, nonché una nuova strategia per i diritti dei minori, e ad integrare i diritti dei minori nelle politiche, nella legislazione e nelle decisioni finanziarie dell'UE, a tenerne conto nella programmazione e nell'attuazione delle politiche regionali e di coesione.

Normativa Nazionale

Misure di protezione

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo del 7 marzo 2019, n. 21/CU, [Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 26 novembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali per l'implementazione delle "Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità"](#)

Con questo atto vengono implementate le Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I.). Come è noto P.I.P.P.I. si pone come fine l'innovazione delle pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti, così da ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei minori dal nucleo familiare. L'obiettivo primario è quindi quello di aumentare la sicurezza dei minori e di migliorare la qualità del loro sviluppo. Le modalità individuate per realizzare quanto sopra detto, riguardano la sperimentazione di un modello di intervento preventivo con le famiglie e la parallela costruzione di una comunità di pratiche e di ricerca nei servizi, che, a livello nazionale, operi una rivisitazione complessa e uniforme nel Paese delle condizioni organizzative, culturali e tecniche in cui sono realizzate le pratiche di intervento con questa tipologia di famiglie, così da valutare al meglio i tipi di supporto e di percorsi necessari. Questo atto costituisce, dunque, la base informativa per l'implementazione di P.I.P.P.I. negli ambiti territoriali aderenti negli anni 2019-2020.

Povertà

Decreto Legge del 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, [Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni](#)

Con questo Decreto Legge, il Governo ha introdotto il reddito e la pensione di cittadinanza – nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni –, ritenute misure fondamentali di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Il Rdc assorbe la misura finora vigente del Reddito di inclusione (REI), che non potrà più essere richiesto dal primo marzo 2019 e, a decorrere dal successivo mese di aprile, non sarà più riconosciuto né rinnovato. Gli aventi diritto devono necessariamente avere il possesso congiunto di determinati requisiti di residenza, reddituali e patrimoniali riferiti al nucleo familiare. Per quanto riguarda il nucleo familiare, si specifica che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare ricorrendo determinate condizioni (minore di 26 anni, a loro carico, non è coniugato e non ha figli) e che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione – per le separazioni e i divorzi successivi al primo settembre 2018, è richiesta la certificazione da parte della polizia locale tramite apposito verbale. L'erogazione della somma prevista come Rdc è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro. Contestualmente deve essere sottoscritta dagli stessi un Patto per il lavoro ovvero un Patto per l'inclusione sociale. Sono esclusi da questi obblighi alcuni soggetti, come i componenti con disabilità, che possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro secondo le modalità stabilite in materia di collocamento obbligatorio. Il beneficiario avrà poi l'obbligo di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza. Si rileva che, nella valutazione della distanza congrua deve essere considerata la presenza di disabili o di minori nel nucleo familiare.

Istruzione

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 17 aprile 2019, n. 31/CU, [Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 562 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Riparto del contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2019 a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali"](#)

La presente Intesa è relativa allo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante il contributo di cento milioni di euro per il 2019 destinati all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni aventi disabilità fisiche e sensoriali. Questo contributo è a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali attivi in questo settore. Tale somma è da considerarsi integrativa rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane. Se i soggetti che svolgeranno tali funzioni saranno diversi da quelli indicati nel testo, la quota spetterà alle Regioni che ne stabiliranno la ripartizione tra gli enti territoriali interessati.

Giurisprudenza

Affidamento illecito di minore a terzi

Cassazione penale, sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 2173

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 71, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, non è richiesto che l'affidamento illegale del minore avvenga nell'ambito di una procedura formale di adozione, né che sia stabilito un compenso economico come corrispettivo della consegna, dal momento che tale compenso è previsto come condizione di punibilità solo per colui che riceve il minore in illecito affidamento.

Fonte: CED Cass. pen. 2019

Adozione – Dichiarazione dello stato di adottabilità

Cassazione civile, sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1883

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi, ancorché non asseverate da giuramento, costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento e la cui valutazione non comporta violazione del diritto di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi, nel successivo giudizio di impugnazione della dichiarazione di adottabilità (e già in precedenza nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità), hanno diritto di prendere cognizione delle relazioni, nonché di controdedurre e di offrire prova contraria.

Fonte: Ufficio del Massimario della Cassazione

Cassazione civile, sez. I, 8 febbraio 2019, n. 3873

Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, il giudice è chiamato ad una rigorosa valutazione della situazione di abbandono del minore, anche in virtù delle particolari difficoltà economiche che possono derivare dai gravissimi problemi di salute che affliggono il minore.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 11 febbraio

Ascolto del minore**Cassazione civile, sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1887**

La valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto dell'attuale positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori. Trattandosi inoltre di un procedimento che riguarda i minori, il Giudice è sempre tenuto a procedere all'audizione degli stessi, ove abbiano compiuto 12 anni, anche se in giudizio di appello, o, se capaci di discernimento, anche di età inferiore. La loro audizione costituisce, infatti, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del loro diritto fondamentale ad essere informati e ad esprimere le loro opinioni nei procedimenti che li riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del loro interesse; per dette ragioni, la loro audizione deve essere estesa all'intero giudizio di adottabilità, quindi anche al gravame, e non solo alla disciplina del primo grado.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 24 gennaio (nota di: Paola Paleari)

Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2019, n. 10776

L'ascolto del minore di almeno 12 anni – e anche di età inferiore, purché dotato di capacità di discernimento – costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, salvo che il giudice, con specifica e circostanziata motivazione, non ritenga l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 18 aprile (nota di: Katia Mascia)

Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2019, n. 10784

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l'ascolto di quest'ultimo (che può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dal medesimo stabilite) costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con Legge n. 77/2003), essendo finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio, salva la sussistenza di particolari ragioni (da indicarsi specificamente) che ne sconsiglino l'audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del giudice di merito che, omettendo l'audizione del minore sulla base di una motivazione genericamente riferita alla sua immaturità e alla presumibile influenzabilità e non genuinità delle sue dichiarazioni per la presenza del genitore di riferimento, ne ordinava il ritorno immediato presso il padre).

Fonte: Ufficio del Massimario della Cassazione

Sostegno alla genitorialità – Misure di collocamento dei minori**Corte europea, decisione del 12 febbraio 2019, ric. n. 63289/17, Minervino e Trausi contro Italia**

La Corte rigetta il ricorso avanzato dai genitori di cinque minori per violazione dell'art. 8 della Convenzione europea (tutela della vita familiare) i quali avevano lamentato che le autorità nazionali avessero dichiarato i loro figli adottabili senza mettere in atto reali misure di sostegno e senza ordinare

una perizia sulle loro capacità genitoriali. La Corte accerta che le autorità italiane avevano offerto per anni ai ricorrenti misure di sostegno e assistenza, allo scopo di aiutarli a superare le loro difficoltà e rileva, riguardo alle misure di collocamento dei minori, che le decisioni giudiziarie erano state pronunciate dopo aver esaminato la situazione dei ricorrenti e dei bambini, prendendo in considerazione le richieste dei bambini stessi e le loro condizioni fisiche e psicologiche, le privazioni materiali, psicologiche e affettive e dell'incapacità dei genitori di prendersi cura di loro.

Separazione dei genitori - Affidamento dei minori

Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2019, n. 6535

La mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.

Fonte: Ufficio del Massimario della Cassazione

Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2019, n. 9764

Pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncamento delle relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole. (Nella specie la corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado secondo cui la frequentazione tra il padre e la figlia di cinque anni, affidata ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre, sarebbe avvenuta soltanto a fine settimana alterni, e la S.C. ha cassato la decisione osservando che la corte territoriale non aveva illustrato le ragioni che la inducevano ad escludere frequentazioni infrasettimanali tra il genitore e la bambina, sebbene avesse affermato che occorreva mantenere e semmai intensificare i rapporti della figlia con il padre).

Fonte: Ufficio del Massimario della Cassazione

Giudizio sulla responsabilità genitoriale - Rappresentanza del minore

Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 2019, n. 7196

Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla Legge n. 149 del 2001, art. 37, comma 3, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 14 marzo

Diritto di circolazione – Nozione di “discendente diretto” – Minore in kafala

Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 26 marzo 2019, causa C-129/18

La nozione di «discendente diretto» di un cittadino dell’Unione, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che essa non ricomprende un minore posto sotto la tutela legale permanente di un cittadino dell’Unione a titolo della kafala algerina, in quanto tale sottoposizione non crea alcun legame di filiazione tra di loro. È tuttavia compito delle autorità nazionali competenti agevolare l’ingresso e il soggiorno di un minore siffatto in quanto altro familiare di un cittadino dell’Unione, procedendo ad una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, che tenga conto dei diversi interessi presenti e, in particolare, dell’interesse superiore del minore in questione. Nell’ipotesi in cui, in esito a tale valutazione, fosse stabilito che il minore e il suo tutore, cittadino dell’Unione, sono destinati a condurre una vita familiare effettiva e che tale minore dipende dal suo tutore, i requisiti connessi al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, considerati congiuntamente all’obbligo di tener conto dell’interesse superiore del minore, esigono, in linea di principio, che sia concesso al suddetto minore un diritto di ingresso e di soggiorno al fine di consentirgli di vivere con il suo tutore nello Stato membro ospitante di quest’ultimo.

Fonte: Redazione Giuffrè 2019

Esito negativo della messa alla prova – Computo della pena per l’imputato minorenni

Corte costituzionale, sentenza 29 marzo 2019, n. 68

Non può considerarsi contrario ai principi di proporzionalità e individualizzazione della pena fondati sugli artt. 3 e 27 Cost., nemmeno alla luce delle superiori esigenze di tutela della personalità del minore sottese all’art. 31 Cost., il fatto che – una volta che si sia riscontrato il fallimento della messa alla prova dell’imputato minorenni – non sia previsto alcun meccanismo di scomputo di una parte della pena inflitta nei suoi confronti in esito alla celebrazione del processo, in proporzione rispetto alla prova eseguita (come accade nel caso della messa alla prova per gli adulti) ovvero in conformità al discrezionale apprezzamento del giudice.

Fonte: Diritto & Giustizia 4 aprile 2019

Minore straniero non accompagnato

Cassazione civile, sez. VI, 3 aprile 2019, n. 9199

Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 47 del 2017 si qualifica come “minore straniero non accompagnato”, ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento, il minore che, non solo, sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il tribunale per i minorenni, e non il tribunale ordinario, in funzione di giudice tutelare all’apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento.

Fonte: Ufficio del Massimario della Cassazione

Sottrazione internazionale di minore

Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2019, n. 9767

In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, costituiscono ulteriori situazioni ostative all’ordine di rientro – una volta accertati l’allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore (al trasferimento o al mancato rientro) e la titolarità e l’esercizio effettivo del diritto

di custodia da parte del denunciante la sottrazione – il fondato rischio per il minore di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile, nonché la volontà contraria al rientro manifestata dal minore, non essendo consentito al tribunale per i minorenni di ignorarla o di opporvi immotivatamente una valutazione alternativa operata in astratto sulla base della relazione con il genitore con il quale egli dovrebbe vivere in esito al rientro, quando abbia raggiunto un'età e un grado di maturità tali da giustificare il rispetto della sua opinione.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 9 aprile

Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2019, n. 10784

Vedi la massima riportata in [Ascolto del minore](#)

Istruzione – Alunni disabili

Corte Costituzionale, sentenza 11 aprile 2019, n. 83

Il diritto all'istruzione dei minori disabili è fondamentale e la sua fruibilità deve essere effettiva. Pertanto, l'erogazione dei servizi loro destinati - in modo particolare il sostegno con impiego di docenti specializzati - deve essere sempre assicurata e finanziata e non può essere rimessa a scelte discrezionali del legislatore. Ad affermarlo è la Corte costituzionale che, pur dichiarando infondata la questione di legittimità sollevata sull'articolo 1 comma 70 della legge di Bilancio 2018 che prevedeva lo stanziamento per un solo anno del contributo per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, ha sottolineato come il finanziamento pluriennale del fondo regionale per l'assistenza agli alunni con disabilità deve essere sempre garantito dallo Stato, in quanto strumentale all'erogazione di servizi che attengono al nucleo essenziale dei loro diritti.

Fonte: Guida al diritto 2019, 19, 16